



# GIUNTA REGIONALE

Seduta del **- 6 APR. 2017** Deliberazione N. **147**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **- 6 APR. 2017**  
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal  
Sig. Presidente ..... **Dott. Luciano D'ALFONSO** .....  
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario ..... **Daniela Valenza** .....

## OGGETTO

Ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale n. 42 del 27 dicembre 2016: "Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA, per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano".  
Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale (CC 3/17)

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il ricorso alla Corte Costituzionale notificato in data 28.02.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Abruzzo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 42 del 27 dicembre 2016: "Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA, per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano", con riguardo ad alcune previsioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 10 e 14;

**CONSIDERATO** che le richiamate disposizioni vengono censurate perché ritenute lesive delle competenze e funzioni che il legislatore statale attribuisce agli Enti Parco ed ai soggetti gestori delle aree protette regionali, e quindi contrastanti con le norme statali in materia di aree protette di cui alla Legge n. 394/91 ascrivibili alla competenza esclusiva in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, e nello specifico:

- **l'art. 5, commi 1 e 2**, viene censurato nella parte in cui **non contempla che alcune funzioni (promozione dell'attività di validazione dei nuovi sentieri per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, aggiornamento della carta escursionistica regionale,**

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO.....

## AVVOCATURA REGIONALE

SERVIZIO: .....

UFFICIO: .....

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Avv. *Marianna Cerasoli*  
(firma)

Avv. *Stefania Valeri*  
(firma)

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

Avv. *Stefania Valeri*  
(firma)

F.to *Dr. Luciano D'Alfonso*  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

F.to Avv. *Daniela Valenza*  
(firma)

F.to *Dott. Luciano D'Alfonso*  
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li **18 APR. 2017**



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

*l'approvazione del programma triennale degli interventi, promozione della formazione e del coordinamento della rete delle strutture ricettive e la predisposizione di programmi di gestione della rete escursionistica), nei casi in cui interessino aree rientranti in Parchi nazionali, vengano esercitate in conformità al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, ed alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, oltre che nella parte in cui si interpreti nel senso che le stesse funzioni possano portare alla identificazione di interventi realizzabili senza il nulla osta dell'Ente Parco, ove necessario, e nella parte in cui affiderebbe all'amministrazione regionale specifici compiti gestori – nell'uno e nell'altro caso limitatamente alle funzioni e attività da svolgersi nel territorio dei Parchi;*

- **l'art. 6, comma 1, lett. a) n. 1, lett. b) n. 1 e 3, lett. d) n. 1 e 3**, che attribuiscono al CAI Abruzzo, al Collegio guide alpine Abruzzo, e al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo **funzioni di tipo gestorio su percorsi, sentieri e segnaletica** viene censurato limitatamente alla parte in cui tali attività siano destinate a svolgersi nel territorio dei Parchi;
- **l'art. 7, comma 1, lett. a), b), c), d) ed f)**, che attribuisce ai comuni e alle ASBUC **funzioni di tipo gestorio con riferimento al REASTA**, limitatamente alla parte in cui tali attività siano destinate a svolgersi nel territorio dei Parchi;
- **l'art. 10, comma 1**, viene censurato nella parte in cui affida alla Regione l'approvazione del **programma triennale degli interventi straordinari sul REASTA** comprendendo anche interventi riguardanti il territorio dei Parchi nazionali, e nella parte in cui **non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sul REASTA – con riferimento agli interventi riguardanti il territorio dei Parchi nazionali – debba essere conforme al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco**, nonché laddove si interpreti nel senso che **gli interventi compresi nel "piano triennale" ivi disciplinati possano essere realizzati in assenza del nulla osta dell'Ente Parco anche ove esso dovesse essere necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1992;**
- **l'art. 14, comma 2, lett. a), b) ed e)**, viene censurato nella parte in cui **prevede che il regolamento attuativo ivi disciplinato stabilisca, anche con riferimento alla porzione di territorio ricompresa nel perimetro dei Parchi nazionali, le caratteristiche tecniche della segnaletica, i criteri per la progettazione e realizzazione degli itinerari escursionistici, nonché i criteri di manutenzione dei percorsi della REASTA.**

VISTA la relazione rimessa con nota **prot. n. 6976/PRES 02 del 15.03.2017 dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio Regionale**, il quale evidenzia come l'iniziativa legislativa in parola, lungi dall'interferire nell'attività di gestione dei parchi nazionali e delle aree protette regionali si limiti a promuovere, *con la collaborazione, tra gli altri, degli enti gestori dei parchi e delle aree protette* uno sviluppo turistico montano qualificato e compatibile con il territorio e le sue risorse ambientali, e riguardi attività di *mera promozione e incentivazione, che in alcun modo potrebbero ledere la disciplina statale in materia di aree protette*, né tanto meno ridurre il livello di tutela ambientale in dette aree, e ritiene pertanto superabili, in sede giudiziale, molti dei vizi di legittimità costituzionale sollevati nel ricorso in oggetto, mentre per le disposizioni suscettibili di provocare una possibile interferenza con le prerogative proprie degli Enti Parco, comunica di aver predisposto una proposta normativa di modifica, in un'ottica ancor più garantista, delle pertinenti disposizioni regionali oggetto di censura, al fine di superare le contestazioni avanzate nel ricorso per cui è causa;

VISTA la **deliberazione n. 31 del 21.03.2017 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale**, il quale ritiene sussistano *"sufficienti margini di difesa per una costituzione in giudizio della Regione"* sulla base dell'anzidetto parere del Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi, ed esprime *"il proprio indirizzo favorevole per la eventuale costituzione in giudizio, fatta salva la valutazione tecnica delle competenti Strutture della Giunta regionale e dell'Avvocatura regionale e di rinviare ad un eventuale PDL di modifica la soluzione dei restanti rilievi governativi"*;

VISTA la relazione (nota prot. n. RA/74008 del 21.03.2017) del **Servizio Attività Legislative e Qualità della Normazione della Giunta Regionale**, il quale comunica di ritenere condivisibili molti dei rilievi sollevati dal Governo nella circostanza di specie e segnala l'intervenuta approvazione del provvedimento di manutenzione normativa della legge regionale oggetto di gravame (L.R. n. 4/17 recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti"*) precisando come anche quest'ultimo sia stato impugnato dal Governo, con riferimento alle disposizioni modificative degli articoli 5, 6 e 10 della legge regionale n. 42/2016.

**ATTESO** che alcun riscontro è stato fornito dalle Strutture della Giunta Regionale interessate della relativa questione *ratione materiae*;

VISTA la allegata relazione conclusiva rimessa **con nota prot. n. 81564 CC 3/17 del 28.03.2017 dall'Avvocatura Regionale** che, alla luce delle relazioni tecnico-giuridiche dei Servizi Legislativi e dell'orientamento manifestato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio - dal quale emerge come le censure sollevate dal Governo appaiono in buona parte superabili – ritiene di aderire all'indirizzo espresso a sostegno dell'opportunità di costituzione dell'Amministrazione Regionale nel giudizio parola;

**RITENUTO**, pertanto, di condividere le considerazioni contenute nella relazione trasmessa dall'Avvocatura Regionale, anche in ragione dell'avviso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quale espressione del ruolo di partecipazione dell'Organo legislativo alle decisioni sulla costituzione o non costituzione in giudizio relativamente ai contenziosi costituzionali;

**RAVVISATA**, in virtù delle osservazioni che precedono, l'opportunità di costituirsi nel giudizio in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per contestare la prospettata illegittimità costituzionale della normativa regionale in disamina;

VISTI l'art. 127 della Costituzione, l'art. 31 della L. n. 87/1953 e l'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 16.3.1956;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

**RITENUTO** di poter affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all'Avvocato Stefania Valeri e all'Avvocato Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

**DATO ATTO** che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 42 del 27 dicembre 2016 *"Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo – REASTA, per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano"*;
- di conferire il relativo incarico legale all'Avvocato Stefania Valeri e all'Avv. Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.